

R.G. n. 2 /2020



IL TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare

Il Giudice, dott.ssa Claudia Gentili,
nel procedimento iscritto al n. 2/2020,
letto il ricorso per accordo di composizione della crisi depositato in data 2.09.2020 con il quale
Savio Paola, rappresentata e difesa dall'avv.to E. Dibitonto, ha proposto ai creditori:

riepilogo della proposta

Le spese di procedura in prededuzione ammontano ad € 5.000,00.

La massa creditoria ammonta ad € 124.786,44, di cui € 27.765,83,00 in via privilegiata a titolo di I.V.A., € 63.589,06 a diverso titolo di privilegio ed € 33.431,55 in via chirografaria.

L'attivo ammonta ad € 47.462,69, di cui € 5.000,00 destinati alle spese di procedura ed € 42.462,69 offerti ai creditori.

I crediti privilegiati (€ 91.354,89) verrebbero soddisfatti nella misura complessiva del 44,5% (€ 40.656,88 - in particolare, il credito I.V.A. verrebbe soddisfatto al 100%, il credito professionale ed il credito contributivo I.V.S. al 70% e gli altri crediti privilegiati al 9%).

Ai crediti chirografari verrebbe destinato un importo pari al 5,4 del loro ammontare.

La somma offerta al netto delle spese di procedura, pari a complessivi € 42.462,69, copre il 34% del debito totale.

I singoli creditori percepirebbero le seguenti somme:

Agenzia delle Entrate € 32.201,69 (€ 27.765,83 + € 4.425,98 + 9,88);

Studio Gomiero € 1.755,33 (€ 1.730,12 + € 25,21);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. € 6.877,71 (€ 6.495,50 + € 239,45 + € 142,76);

Agenzia delle Entrate - Riscossione € 264,89;

B2 Kapital Investment S.r.l., quale cessionaria del credito di Banca Sella € 1.372,41.

letta la relazione del professionista incaricato e le variazioni apportate;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

la ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal Gestore della Crisi.

La ricorrente non è soggetta al fallimento o al concordato preventivo in quanto persona fisica avente debiti solo in parte correlati ad attività di impresa ed è in stato di sovraindebitamento.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che la ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 137.617,68 e dunque, tenuto conto del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, come stimato dal professionista incaricato, presenta un evidente squilibrio



tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tanto da palesare la definitiva incapacità di adempiere per intero alle obbligazioni assunte. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, non essendo state segnalate da nessun creditore né dal gestore della Crisi.

La ricorrente può accedere alla procedura de qua in quanto non risulta:

- soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 /2012
- aver fatto già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 /2012;
- aver subito, per cause a lei non imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14 Legge n. 3 /2012;
- non aver fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati a tutti i creditori come previsto dall'art 10 della L. 3/2012.

Il piano è fattibile, come attestato dal gestore della crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012 il gestore della crisi ha ricevuto il voto favorevole dell'Agenzia delle Entrate, dello Studio Gomiero, e dell'INPS, mentre gli altri creditori chirografari o degradati a chirografario non hanno votato, così che, ai sensi dell'art 11 comma 1° ult parte l. 3/2012, si deve ritenere che abbiano prestato il consenso alla proposta.

Pertanto, poiché non debbono essere considerati ai fini del raggiungimento della maggioranza, il credito del creditore ipotecario, i crediti assistiti da pignoramento definitivo e i creditori prededucibili che verranno pagati al 100%, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 ult parte l. 3/2012, la proposta di accordo ha comunque ampiamente raggiunto la maggioranza di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.

Il gestore della crisi ha dato atto nella relazione del 4 dicembre 2020 ex art. 12. C. 1 l. 3/2012 che non sono pervenute osservazioni o contestazioni da parte dei creditori.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione in quanto ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice, in assenza di contestazioni, omologa l'accordo se sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art 11 comma 2 l. 3/2012 e se non è dubbia la idoneità del piano a pagare i crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/2012.

Debbono essere disposte le forme di pubblicità ex art 12 comma 2 l. 3/2012 come da dispositivo.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Savio Paola con l'assistenza dell'O.C.C.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato sul sito Internet del Tribunale di Vercelli in versione integrale a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Vercelli, 14 dicembre 2020

IL GIUDICE
dott.ssa Claudia Gentili

VISTO: Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Vercelli

17/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA NICOLETTA MAGNO

